

■ Cara Unità, sono il delegato sindacale... Funzione pubblica della Cgil di Brescia...

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Trattamento peggiorativo è bene fare il ricorso

risponde l'avv. NINO RAFFONE

trante nell'ambito del diritto del lavoro, il secondo di rilevanza penale.

Pur con la cautela doverosa di fronte a quesiti attualmente sottoposti al vaglio della Magistratura, osserviamo che in relazione all'unilaterale mutamento della fonte collettiva regolante i contratti di lavoro presso il Centro Tonini, il comportamento dell'azienda è illegittimo.

Dai documenti risulta che nel 1991 venne stipulato un accordo aziendale col quale si recepiva espressamente il Ccnl per il personale paramedico, pur non essendo il datore di lavoro iscritto all'associazione firmataria.

In questo caso, le regole stabilite nel contratto di riferimento si trasferiscono integralmente nei contratti individuali di lavoro, e questo trasferimento

riguarda non solo le pattuizioni economiche e normative, ma anche il meccanismo per la eventuale disdetta. Nel caso in esame, il richiamo fatto nell'accordo aziendale ad uno specifico, ben preciso contratto collettivo, si pone come integrazione vincolante del contratto individuale in relazione all'indicato contratto collettivo, e quest'ultimo testo non può essere modificato unilateralmente, ma solo per successivo patto stipulato tra le parti.

Il fatto che il datore di lavoro non sia iscritto all'associazione firmataria, non muta la situazione in relazione alla fonte convenzionalmente accettata, ma casomai lascia aperto il problema per i successivi rinnovi: ma non è questo il caso.

Aggiungiamo ancora che è del tutto illegittima la pretesa di ridurre le retribuzioni comunque erogate. Bene hanno fatto il lettore ed i suoi colleghi ad impugnare il comportamento aziendale.

Per quanto attiene al quesito d'ordine penale, rileviamo preliminarmente che l'art. 348 c.p. è diretto a tutelare l'interesse che ha la pubblica amministrazione di subordinare a cautele l'esercizio di alcune professioni particolarmente importanti e delicate. Sia da parte della dottrina che della giurisprudenza si è ripetutamente sottolineato come il determinare quali atti rientrano nell'esercizio professionale presentino notevoli difficoltà ed incertezze, per cui nella zona grigia fra lecito ed

illecito, in difetto di precise norme legislative o regolamentari, la decisione in ordine a singole fattispecie è affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve ancorare il proprio giudizio allo scopo della legge ed in particolare ai motivi che hanno indotto il legislatore a prescrivere l'abilitazione per l'esercizio di una data professione.

Fatte queste generali premesse, occorre rilevare per quanto attiene alle professioni sanitarie che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, devono essere considerate tali tutte le iniziative, estrinsecazioni, azioni ed applicazioni che caratterizzano il rapporto che ordinariamente si istituisce tra il medico ed il paziente.

Passando al caso del lettore, deve ritenersi che la semplice somministrazione ad un paziente di prodotti farmacologici, effettuate in base a protocolli medici, non costituisca abusivo esercizio della professione medica infermieristica, perché la gente si limita ad eseguire pedissequamente le prescrizioni di persona abilitata all'esercizio della professione medica, senza alcuna autonomia o discrezionalità, ed astenendosi dal compiere sul paziente operazioni di carattere meccanico, che non sarebbero in ogni caso consentite a persone sprovviste delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, potendo recare danni all'organismo umano.

La pensione sociale e le sentenze della Cassazione

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzeri e Nicola Tisci

■ Sull'Unità del 19.7.1993, è stata data una risposta a delle lettrici, relativamente alla pensione sociale, che mi appare inesatta. L'affermazione che trovo inesatta è la seguente: «Qualora gli interessati possiedono redditi superiori, la pensione sociale è concessa d'importo tale da non superare il reddito di L. 4.338.600 per le persone che vivono sole e, se coniugate e non legalmente separate, oltre a non far superare il reddito di L. 4.338.600 per il richiedente, non deve superare neanche il reddito di L. 18.429.750 cumulato con quello del coniuge».

La evoluzione della giurisprudenza, deve adeguare le leggi. Purtroppo, però, non ci risulta ancora neanche l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 21 febbraio - 9 marzo 1992, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 26, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostacola al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.

Ringraziamo l'avvocato Pettinari per averci dato la opportunità di completare la risposta, indicando ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle sentenze citate, la possibilità di sostenere i propri diritti attraverso il contenzioso legale almeno fino a quando il legislatore non modificherà la legge o l'Inps non adeguerà le disposizioni applicative.

se e per il fatto che andava pagata anche per le persone decedute. Con il nuovo decreto ministeriale è stabilito che: - ai fini della determinazione del livello di reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare risultante al 31 dicembre 1992; - ai fini dell'importo da versare (lire 85.000 per ogni componente il nucleo familiare) si tiene conto della composizione del nucleo familiare alla data di effettuazione del versamento; - il versamento va effettuato entro il 15 settembre 1993.

Sono circa 650.000 le pensioni degli ex statali da riliquidare

■ Sono un poliziotto in pensione, con decorrenza 16 marzo 1962, attualmente con pensione di 1. categoria per causa di infermità contratta in servizio e per causa di servizio. Desidero conoscere se mi spetta l'aumento per l'anzianità progressiva data a chi è rimasto in servizio, come dicasi anche per il 18 per cento sulla pensione in godimento.

Nicola Di Biase - Salerno

I pensionati ante 1976 hanno diritto a che la pensione, inizialmente calcolata sulla base dell'80 per cento dello stipendio, sia portata sulla base del 94,4 per cento? Essendo io in pensione dal 1968 con oltre 40 anni di servizio, ritengo che tale beneficio possa spettarmi. Se ciò fosse vero, desidererei conoscere gli estremi del provvedimento legislativo riguardante l'anzidetto adeguamento e se esso è disposto d'ufficio

La Garavaglia: «la tassa per il medico» entro il 15 settembre

■ Nella rubrica di lunedì, 30 agosto, rispondendo alla lettera di E.S. di Roma, abbiamo scritto, facendo riferimento al decreto ministeriale del 25 gennaio 1993, che le 85.000 lire di «super ticket» per il medico di base andavano versate entro il 31 agosto. Tale risposta non teneva conto delle modifiche nel frattempo apportate con il decreto del ministro della Sanità del 10 agosto 1993 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 12 agosto 1993) a seguito delle innumerevoli critiche contro la tassa in

Nella risposta abbiamo tenuto conto delle disposizioni vigenti (articolo 26, comma 1, della legge n. 153/69 e relative disposizioni applicative); redditi propri per ammontare non superiore a lire... e un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a lire... L'avvocato Bruno Pettinari sa che le sentenze della Corte di cassazione - specialmente se emesse dalle singole sezioni - valgono per il caso specifico per il quale sono state pronunciate e non sono atte - di per sé - a modificare le leggi anche se possono produrre più favorevoli interpretazioni da parte dell'ente preposto alla loro applicazione. È il legislatore che, tenendo conto del-

Riscatto periodo di laurea

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

■ Cara Unità, sono un dipendente delle Fs e mi rifaccio ad un articolo di qualche tempo fa, in cui un lettore poneva un interrogativo su quanto aveva stabilito la Corte dei Conti con la decisione 2132 del 1º giugno 1989 in tema di ricongiunzione del periodo di laurea. Infatti, tale decisione stabilisce che al dipendente pubblico è consentito il riscatto del titolo di studio solo se questo è richiesto per l'accesso al posto ricoperto. Con il risultato che ora non è più possibile riscattare la laurea presso l'Inps e poi ricongiungerla ai sensi

dell'art. 2 della legge 29/79. Vorrei sapere se l'interrogazione del Pds del 19-6-1990 su tale questione ha avuto qualche esito e se nel disegno di legge di riordino previdenziale di Marini viene preso in considerazione tale fattore discriminante tra lavoratori pubblici e privati. Un'ultima considerazione: molti lavoratori del settore pubblico, prima della decisione della

Corte dei Conti hanno sborsato fior di quattrini all'Inps per riscattare il periodo di laurea. Che fine faranno questi soldi?

Lettera firmata - Roma

Il problema posto dal lettore ha trovato una prima soluzione positiva in una sentenza del Pretore di Roma (n. 4999/93). Il caso era quello di un dipendente delle Fs che, prima dell'assunzione aveva

prestato servizio con iscrizione all'Inps ed aveva riscattato il periodo di studi universitari. Dopo l'assunzione, aveva richiesto la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi presso la gestione previdenziale Fs, ma l'Ente aveva negato quello relativo al periodo di studi universitari, in quanto per l'accesso al posto ricoperto dal dipendente presso le Fs non era richiesto

il titolo di studio universitario. Il Pretore ha rilevato che l'art. 13 del Dpr 1092 del 1973 vieta il riscatto del titolo di studio quando questo non è richiesto per l'accesso; ma che per la ricongiunzione valgono le disposizioni della legge 29 del 1979 che fanno obbligo di trasferire «tutti» i periodi assicurativi, senza eccezione alcuna. La sentenza è stata appellata dalle Fs, ma si ritiene che il giudice d'appello non potrà che confermarla, essendo fondata su una esatta interpretazione della legge sulla ricongiunzione.

Advertisement for Fiat Uno featuring two large upward-pointing arrows. Text includes: 'RIDUZIONE DI 2 MILIONI SUL PREZZO DI LISTINO PER UNA FIAT UNO NUOVA, ACQUISTATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE.' and 'VALUTAZIONE SICURA NEL '94: SE LA CAMBIERETE CON UNA NUOVA FIAT, LA VOSTRA UNO SARA' VALUTATA AL PREZZO DI OGGI, IVA ESCLUSA.' Below the arrows is the slogan 'DUE SORRISI IN UNO.' and the Fiat logo.

Lubrificazione specializzata Fiat Lubrificanti



Il contratto alla luce del sole

\*\*Al netto di tasse provinciali e regionali. Offerta non cumulabile con altre eventuali iniziative in corso e valida per tutte le Fiat Uno disponibili in rete.

\*Qualsiasi nuova Fiat di valore pari o superiore al prezzo pagato oggi per la vostra Uno nuova. IVA esclusa.